

Terminologia del contratto

Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche del contratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta qui di seguito il significato dei termini impiegati:

Compagnia: l'Impresa Assicuratrice, cioè Skandia Vita S.p.A.;

Banca distributrice: UniCredit Xelion Banca S.p.A.;

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia;

Assicurato: la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto;

Beneficiario: la persona o le persone, designate dal Contraente, alle quali la Compagnia verserà le somme assicurate;

Proposta di assicurazione: il documento contenente la proposta del Contraente per la stipulazione del contratto di assicurazione con la Compagnia.

Contratto: l'insieme delle Condizioni Contrattuali, della Proposta di Assicurazione, del Documento di Polizza ed eventuali successive appendici emesse dalla Compagnia;

Fondi interni: Fondi interni assicurativi della Compagnia il cui patrimonio è suddiviso in quote. Tali Fondi vengono descritti nella presente Nota Informativa, e disciplinati nel "Regolamento dei Fondi interni" allegato alle Condizioni Contrattuali;

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi comuni di investimento, SICAV e Unit Trusts che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria);

Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia;

Premio investito: la parte di premio versato per l'acquisto di quote di Fondi interni. Il premio investito è dato dal premio versato meno il caricamento per oneri di acquisto sul premio e, nel caso del primo premio periodico annuo, del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, nelle modalità indicate al paragrafo "Costi gravanti sul contratto" in Nota Informativa;

Costi gravanti sul contratto: caricamento per oneri di acquisto sul premio, caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, caricamento periodico per spese di distribuzione;

Quote: le parti di uguale valore in cui ogni Fondo è virtualmente suddiviso;

Capitale o valore maturato o valore della polizza: il controvalore, espresso in Euro, delle quote attribuite alla polizza;

Capitale assicurato: l'importo che la Compagnia liquida in caso di decesso dell'Assicurato;

Età dell'Assicurato: l'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti;

Volatilità: è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite;

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo;

Aggressive Trading unit linked - Serie III: la polizza unit linked a premio unico che può essere sottoscritta insieme al presente contratto.

XELION AGGRESSIVE TRADING TIME

distribuito da:



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Questa Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del contratto unit linked Xelion Aggressive Trading Time, senza tuttavia con ciò risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni Contrattuali che lo regolano e che sono fornite insieme alla presente.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Skandia Vita S.p.A., con sede legale in Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Italia, è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 700 del 29/10/1997.

Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti scrivendo all'indirizzo sopraindicato.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Il contratto denominato Xelion Aggressive Trading Time è un'assicurazione sulla vita unit linked, di tipo non previdenziale, in cui l'entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Le caratteristiche del contratto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO" della presente Nota Informativa.

Con la conclusione del contratto Xelion Aggressive Trading Time, il Contraente si espone quindi ad un rischio di natura finanziaria, nonché ad un rischio di cambio per le attività denominate in valuta estera.

Il contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia.

In caso di decesso dell'Assicurato l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati. Le prestazioni assicurative saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - Prestazioni Assicurative" della presente Nota Informativa.

In caso di riscatto l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati dal Contraente. Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento durante la vita del contratto. Le modalità di riscatto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - Riscatto" della presente Nota Informativa.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.



C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto Xelion Aggressive Trading Time può essere stipulato insieme al contratto Aggressive Trading unit linked - Serie III. Quindi quest'ultimo potrà essere sottoscritto esclusivamente dai sottoscrittori di Xelion Aggressive Trading Time, al momento della sottoscrizione del medesimo.

1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

Il contratto Xelion Aggressive Trading Time è un contratto a vita intera e prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, di un capitale assicurato.

1.1 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO

Il capitale assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato, varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato delle quote acquisite nei Fondi interni. Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - 74	100,1%
75 ed oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

Il giorno di riferimento per i fini successivamente indicati è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento, in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo, e sul sito www.skandia.it.

Il valore della quota pubblicata è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19 delle Condizioni Contrattuali.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze unit linked sono infatti riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

1.2 FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo il profilo di rischio desiderato in uno dei Fondi interni alla Compagnia di seguito elencati:

Aggressive Trading
Total Aggressive Trading

Le attività dei Fondi saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

Aggressive Trading

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 15%.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe da 0% fino ad un massimo del 50% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Valuta di denominazione

Il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

Total Aggressive Trading

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto. Tale livello di rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo che è pari al 15%.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe da 0% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;

• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Valuta di denominazione
Il Fondo è denominato in Euro.

L'illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota Informativa e ne costituisce parte integrante.

Descrizione degli obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi

La Compagnia può affidare le scelte di gestione del Fondo interno ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente, della gestione del Fondo.

Grado di rischio dei Fondi

Il livello di rischio viene determinato in base alla volatilità annua del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio molto basso	meno di 1%
rischio basso	da 1% a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio alto	da 8% a 15%
rischio alto	da 15% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

Orizzonte temporale dell'investimento

Per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

Strumenti finanziari derivati

Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

Modalità e tempistica di valorizzazione delle quote

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività.

Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

Crediti d'imposta

I crediti d'imposta su dividendi distribuiti da società italiane ven-

gono imputati al Fondo nel momento della contabilizzazione del dividendo. Il credito d'imposta maturato sui proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'Investimento di diritto italiano, viene attribuito al Fondo nel momento della rilevazione dell'utile derivante dall'alienazione e, a fine anno, sull'eventuale plusvalenza da valutazione rilevata.

Retrocessioni

La Compagnia non riconosce al Fondo alcun ristorno finanziario di commissioni di gestione.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali nonché la Nota Informativa presso la Banca distributrice.

Modifiche del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri Fondi all'interno delle possibilità offerte dalla Compagnia oppure risolvere il contratto senza nessuna penalità. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra. Un'altra ipotesi di modifiche dei criteri gestionali può verificarsi nel caso di mutamento della normativa primaria e secondaria che disciplina i profili di investimento dei Fondi. La Compagnia è tenuta infatti a recepire le modifiche e ad adeguare il contratto alla normativa primaria e secondaria. In tal caso la Compagnia, dopo aver dato notizia delle modifiche al Contraente apporgerà le stesse in via automatica.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi, ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione con altri Fondi interni della Compagnia.

La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà messa in atto secondo le modalità sotto elencate:

- a. la fusione di Fondi è autorizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche simili in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;
- b. il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 3 mesi dalla data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del fondo liquidato e del fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché il diritto concesso al Contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo in via di estinzione. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di invio della lettera raccomandata A.R., procederà ad effettuare la fusione di cui sopra;
- c. a partire dalla data d'invio della lettera ai Contraenti, la Compagnia provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, secondo un piano di smobilizzo graduale, realizzando alle migliori condizioni possibili gli strumenti finanziari, monetari e OICR che lo compongono, fino ad avere il fondo liquido al 100%;
- d. la società incaricata della revisione contabile del Fondo interno provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione di un proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione illustrativa di accompagnamento restano depositati presso la Compagnia e presso la Banca distributrice entro 90 giorni dalla data di effetto. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenere copia a sue spese;
- f. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto saranno

no liquidate, senza spese a carico del Contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali all'art. 16 - Diritto di riscatto;

g. le posizioni dei Contraenti in essere alla data di realizzazione della fusione saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del Contraente.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di Assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

Piano dei versamenti

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

- 1) *la durata del piano*: il contratto prevede durate del piano fisse di 10, 15 o 20 anni. La durata del piano viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta; in ogni caso la durata del piano scelta non deve comunque superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto;
- 2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano, salvo quanto previsto al paragrafo "2.2 Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo";
- 3) *la ricorrenza del pagamento del premio periodico* successivo al primo, che potrà essere versato in più rate con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Modalità di pagamento

I premi possono essere versati attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

Per il pagamento del primo premio periodico e di eventuali premi relativi a rate non corrisposte:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. mediante addebito da conto Xelion.

Per il pagamento dei premi periodici successivi al primo, previsti dal piano di versamenti:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. mediante addebito da conto Xelion.

In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico (RID).

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il giorno di disponibilità del premio coincide con quello in cui la Compagnia riceve il bonifico.

Ai fini informativi si richiama l'attenzione sul fatto che, posti i tempi necessari alla Compagnia per poter disporre del premio, il perfezionamento e la decorrenza del contratto, fissata nel venerdì lavorativo indicato in Proposta, devono tener conto di tale tempistica. Qualora la Compagnia non abbia la disponibilità del premio per il venerdì indicato in Proposta, il contratto si conclude il venerdì lavorativo della settimana in cui la Compagnia avrà la disponibilità del premio e gli effetti decorrono da tale data.

Modalità di corresponsione dei premi

Con la sottoscrizione del piano il Contraente si impegna a versare

un premio periodico annuo di importo minimo di Euro 3.000.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico stabilito.

La rateazione decorrerà dall'anno solare successivo a quello di decorrenza del contratto, come segue:

- *rateazioni trimestrali*: dal mese di marzo;
- *rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o dal mese di giugno;
- *rateazioni annuali*: dai mesi di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.

Il pagamento delle rate verrà effettuato - con bonifico bancario mediante addebito sul conto Xelion del Contraente - con valuta 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre a seconda del frazionamento scelto dal Contraente.

Inoltre il Contraente ha la facoltà di:

- sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite al paragrafo "2.1 Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo".
- modificare l'importo e la ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo, come meglio specificato al paragrafo "2.2 Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo".

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia tutte le eventuali sospensioni e modifiche mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R. secondo la tempistica prevista ai paragrafi 2.1 e 2.2.

Modalità di conversione del premio in quote

La Compagnia provvede all'investimento dei premi nelle quote dei Fondi interni secondo la scelta operata dal Contraente, al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio e, nel caso del primo premio periodico annuo, al netto del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, che sono compresi nei costi gravanti sul contratto. Tali costi sono specificati successivamente nella presente Nota Informativa al paragrafo "4.1 Costi gravanti sul contratto".

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del primo premio periodico e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte, nei casi previsti ai successivi paragrafi 2.1 e 2.3, coincide con il venerdì lavorativo della settimana in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da pagamento dei premi periodici successivi al primo coincide:

- *in caso di ricorrenza trimestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- *in caso di ricorrenza semestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre;
- *in caso di ricorrenza annuale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 del mese di marzo o giugno o settembre o dicembre.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto dei costi gravanti sul contratto ed in particolare del caricamento per oneri di acquisto sul premio, e, nel caso del primo premio periodico annuo, al netto del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;

- la durata del piano e l'importo del premio periodico;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- l'importo del Bonus che verrà eventualmente riconosciuto;
- il numero ed il valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi interni attribuite a fronte del pagamento del premio.

La frazione di premio relativa alla copertura caso morte prevista al paragrafo "1. Prestazioni assicurative" è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo "4.1 Costi gravanti sul contratto".

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

2.1 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI PERIODICI SUCCESSIVI AL PRIMO

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione la Compagnia non erogherà, per gli anni compresi nel periodo di sospensione, il Bonus annuale previsto al paragrafo "3.2 Bonus".

In caso di premio frazionato, il Bonus annuale non verrà altresì erogato qualora il Contraente abbia sospeso il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto ad ogni Bonus annuale, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento – come definito al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote" - dell'anno solare di competenza di ogni Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

In caso di sospensione la Compagnia continuerà altresì ad effettuare il prelievo del caricamento periodico per spese di distribuzione e del caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui al paragrafo "4. Costi".

Nel solo caso in cui il numero delle quote dei Fondi interni possedute dal Contraente risulti pari a zero il contratto si risolve.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia la riattivazione del piano dei versamenti con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte del Contraente devono pervenire alla Compagnia mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure mediante raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che il Contraente vuole sospendere o riattivare.

2.2 MODIFICA DELL'IMPORTO E DELLA RICORRENZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO ANNUO

In qualsiasi momento il Contraente può richiedere alla Compagnia di aumentare o diminuire l'importo del premio periodico annuo, fermo restando l'importo minimo previsto al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote".

In caso di richiesta di diminuzione dell'importo del premio periodico annuo la Compagnia non erogherà, per gli anni successivi alla richiesta di modifica dell'importo, il Bonus annuale previsto al paragrafo "3.2 Bonus".

In caso di richiesta di aumento dell'importo del premio periodico annuo, il valore del Bonus non subirà modifiche.

In caso di modifica dell'importo del premio periodico annuo previsto dal piano, la Compagnia continuerà altresì a prelevare, oltre al caricamento per oneri di acquisto sul premio, il caricamento periodico per spese di distribuzione ed il caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto. Tali costi sono dettagliatamente specificati al paragrafo "4. Costi".

Nel solo caso in cui il numero delle quote dei Fondi interni possedute dal Contraente risulti pari a zero il contratto si risolve.

Inoltre, in qualsiasi momento, il Contraente può richiedere alla Compagnia di variare la ricorrenza di pagamento del premio periodico.

Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento

scelta dal Contraente entreranno in vigore dall'anno solare successivo al ricevimento della richiesta scritta del Contraente effettuata, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure tramite raccomandata A.R., entro la fine dell'anno solare in corso. Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento così comunicati resteranno invariati sino ad una eventuale nuova richiesta da parte del Contraente.

2.3 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto da parte del Contraente, secondo le modalità previste al paragrafo "6. Riscatto".

In caso di mancato pagamento del premio la Compagnia non erogherà, per gli anni compresi nel periodo di mancato pagamento, il Bonus annuale previsto al paragrafo "3.2 Bonus".

In caso di premio frazionato, il Bonus annuale non verrà altresì erogato qualora il Contraente abbia tralasciato il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto ad ogni Bonus annuale, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento – come definito al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote" - dell'anno solare di competenza di ogni Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

In caso di mancato pagamento del premio, la Compagnia continuerà altresì a prelevare il caricamento periodico per spese di distribuzione ed il caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui al paragrafo "4. Costi".

Nel solo caso in cui il numero delle quote dei Fondi interni possedute dal Contraente risulti pari a zero il contratto si risolve.

2.4 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, un'età minima dell'Assicurato di anni 18 ed un'età massima di anni 65.

3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO

3.1 OPZIONE IN RENDITA PER SODDISFARE UN INTERESSE PREVIDENZIALE

Il Contraente ha la facoltà di scegliere, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni Contrattuali, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita previdenziale che si rivaluta annualmente.

Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra diverse opzioni. A seconda dell'opzione scelta dal Contraente - da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata, alla Compagnia - la rendita viene corrisposta all'Assicurato, in rate trimestrali posticipate, con una delle seguenti modalità:

- all'Assicurato, finché è in vita;
- all'Assicurato, finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente (rendita reversibile);
- all'Assicurato, per un periodo di corresponsione di 5 o 10 anni; se si verifica il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richiesta dell'opzione in rendita.

Si precisa inoltre che la rendita, una volta iniziata l'erogazione, non è riscattabile e che, in caso di rendita non reversibile, al decesso dell'Assicurato in fase di erogazione il contratto si riterrà estinto.

3.2 BONUS

Xelion Aggressive Trading Time prevede il riconoscimento di un Bonus, in termini di numero di quote, pari al 4% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Tale Bonus verrà suddiviso in frazioni annuali corrispondenti al numero di anni di durata del piano, quale indicato al momento della sottoscrizione della Proposta.

Ogni frazione annuale di Bonus:

- verrà riconosciuta al termine di ogni anno di durata del piano del contratto, al primo giorno di riferimento – come definito al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote" – successivo al 31 dicembre;
- verrà corrisposta in termini di numero di quote del Fondo pos-

seduto al momento del riconoscimento di ogni frazione di Bonus.

Il Bonus annuale verrà attribuito al valore delle quote del primo giorno di riferimento successivo al 31 dicembre di ogni anno.

In caso di riscatto totale da parte del Contraente o di decesso dell'Assicurato, le frazioni di Bonus successive al verificarsi dell'evento non verranno riconosciute.

4. COSTI

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede:

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per oneri di acquisto sul premio:
 - prelevato sul primo premio periodico annuo e pari al 4% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta;
 - prelevato e calcolato su tutti i premi successivi al primo a qualsiasi titolo versati e pari all'1,50% del premio stesso;
- un caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto pari ad Euro 15 annui. Tale caricamento viene prelevato la prima volta, al momento della sottoscrizione del contratto, dal primo premio periodico annuo. Per gli anni successivi a quello di decorrenza della polizza, tale caricamento viene prelevato il primo giorno di riferimento successivo al 30 giugno di ogni anno, direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- un caricamento periodico per spese di distribuzione pari al 2,50% su base annua del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Detti caricamenti vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite dal Contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche il costo relativo alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI

Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto dei seguenti oneri:

• oneri diretti

Sono gli oneri che gravano sul patrimonio del Fondo e prelevati dalla Compagnia per far fronte a:

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
- spese di verifica e di revisione del Fondo;
- spese di amministrazione e custodia titoli;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
- spese per bolli.

La percentuale massima degli oneri diretti che grava sui Fondi interni è pari a:

- Aggressive Trading, Total Aggressive Trading: 0.20% del patrimonio medio annuo del Fondo.

Tuttavia si avverte che questi importi, non potendo essere determinati a priori vengono fissati in via approssimativa, e pertanto potranno in alcuni casi discostarsi in misura minima dagli stessi. In ogni caso l'oscillazione non potrà aumentare in modo rilevante le percentuali ora indicate.

• oneri indiretti

Sui Fondi interni gravano inoltre i costi a carico del patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe. Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli OICR per un valore massimo pari al 2,50%;
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita per la sottoscrizione o il riscatto degli OICR in cui i Fondi interni investono.

5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione assicurativa, è corrispondente alla vita dell'Assicurato.

Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

6. RISCATTO

Riscatto totale

Il Contraente ha il diritto di riscattare il contratto in qualsiasi momento successivo alla sua data di perfezionamento.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R.. Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al 100% del controvalore delle quote dei Fondi interni possedute al momento del riscatto.

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi interni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento.

Pertanto considerando la variabilità del valore delle quote, il valore di riscatto non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19 delle Condizioni Contrattuali.

7. MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato come stabilito al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote", il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 174/95, di revocare la propria Proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente il premio corrisposto all'atto della sottoscrizione della Proposta.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 174/95, il Contraente, una volta perfezionato il contratto, può recedere dal rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R., con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al valore maturato nei Fondi interni maggiorato del caricamento per oneri di acquisto sul premio prelevato sul primo premio periodico annuo di cui al paragrafo "4. Costi".

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Nel caso in cui sia stato stipulato il contratto Aggressive Trading unit linked - Serie III, il Contraente ha la facoltà di mantenere in vigore quest'ultimo contratto e recedere dal contratto Xelion Aggressive Trading Time.

9. OPERAZIONI DI SWITCH

Il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote unicamente da un Fondo ad un altro.

L'operazione di switch, che non comporta alcun costo, viene effettuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte e reinvestendole il medesimo giorno, nel nuovo Fondo prescelto dal Contraente.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo

venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta, inviata con l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure con raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Una volta eseguita l'operazione di switch, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma con le indicazioni relative al nuovo Fondo, nonché le informazioni relative al valore delle quote.

10. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I pagamenti dovuti dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art.19 delle Condizioni Contrattuali.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. REGIME FISCALE

Norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa

Con riferimento alla frazione di premio relativa alla copertura "caso morte", prevista dalla presente polizza e prelevata mensilmente dalla Compagnia unitamente al caricamento periodico di cui al paragrafo "4.1 Costi gravanti sul contratto", la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei premi versati, per un importo annuo non superiore a Euro 1291,14, a condizione che il contratto abbia una durata minima di 5 anni durante i quali non possono essere richiesti prestiti. A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente il dato su cui calcolare la detrazione d'imposta.

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto:

- *in caso di decesso dell'Assicurato:* sono esenti da IRPEF e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali ai sensi della normativa fiscale vigente;

- *in caso di vita dell'Assicurato:*
- a seguito di riscatto totale - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47);

- a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita avente finalità previdenziale - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47). I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (comma 4-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto da soggetti nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) si applicano gli ordinari criteri di tassazione sul reddito d'impresa. Le somme sono erogate dalla Compagnia senza effettuazione di alcuna ritenuta alla fonte.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è soggetto alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, sulla quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative del diritto italiano.

12.1 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

12.2 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

13. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

Nel caso di necessità di informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi, il Contraente potrà rivolgersi direttamente alla Compagnia scrivendo al Servizio Gestione Polizze di Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure inviando un fax al numero 02 6555150 Servizio Gestione Polizze, oppure chiamando il numero 02 62690238. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure al fax 02 6555150 o all'indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, quale organo istituzionale competente ad esaminare i reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.

15. FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Pubblicità del valore delle quote dei Fondi interni

Il valore unitario delle quote dei Fondi interni è rilevabile quotidianamente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito www.skandia.it. Per quanto concerne i Fondi interni, la Compagnia si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto di gestione. Il rendiconto di gestione è comunque a disposizione del pubblico presso la sede della Compagnia entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale.

Comunicazioni al Contraente

La Compagnia si impegna ad inviare ad ogni Contraente, entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, una comunicazione contenente il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, il dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle quote di Fondi acquisite, il numero delle quote complessivamente assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento e l'indicazione del valore di riscatto.

La Compagnia, come previsto dalla circolare ISVAP n° 249 del 19/06/95, si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati relativi alla stessa, riportati nella presente Nota Informativa e qualsiasi variazione del contenuto della presente Nota in caso di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile.

La Compagnia si impegna a fornire informazioni sui valori di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata alla Compagnia - Servizio Gestione Polizze - mediante lettera raccomandata A.R..

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione della legge sulla "privacy", la Compagnia informa il Contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Compagnia deve acquisire o già detiene, forniti dagli stessi Contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e deve trattarli, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore del Contraente stesso.

La Compagnia richiede pertanto al Contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Il consenso richiesto riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3).

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (4): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che senza i dati del Contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (5) - la Compagnia non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

La Compagnia richiede al Contraente e all'Assicurato di esprimere

il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (6): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del Contraente, ovvero, qualora il Contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8).

Il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso la Compagnia o presso i soggetti a cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei propri diritti il Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Gestione Polizze, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 970651, fax 02 6555150, oppure al servizio Call Center, numero verde 800-127483, e-mail: callcenter@skandia.it (10).

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare richieste del Contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 4).

3) Cioè dati di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;

- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CI RT (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

6) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici della Compagnia e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" (vedi nota 4).

9) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto Xelion Aggressive Trading Time può essere stipulato insieme al contratto Aggressive Trading unit linked - Serie III. Quindi quest'ultimo contratto potrà essere sottoscritto esclusivamente dai sottoscrittori di Xelion Aggressive Trading Time, al momento della sottoscrizione del medesimo.

Il presente contratto è un contratto a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, il cui importo è direttamente collegato al valore delle quote del Fondo interno prescelto.

Le prestazioni assicurate sono quindi integralmente correlate al valore delle quote del Fondo interno in cui viene investito il premio. Le prestazioni assicurate sono descritte al successivo art. 2.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

ART. 2 - CAPITALE ASSICURATO

Nel caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi un capitale, che varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato al momento della notifica del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - 74	100,1%
75 ed oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

La Compagnia determina il valore unitario delle quote dei Fondi interni settimanalmente, secondo le modalità indicate nel Regolamento dei Fondi interni allegato. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, di seguito specificato.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto. Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19.

ART. 3 - FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, in uno dei Fondi interni alla Compagnia, di seguito elencati:

Aggressive Trading
Total Aggressive Trading

Le attività dei Fondi saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

I Fondi interni sono dettagliatamente descritti nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.

ART. 4 - ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI E MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI

La Compagnia ha la facoltà di istituire altri Fondi interni.

La Compagnia ha inoltre la facoltà - come dettagliatamente descritto nella Nota Informativa e disciplinato nel Regolamento dei Fondi interni - di modificare i criteri di investimento dei Fondi interni esistenti e di disporre la fusione dei predetti Fondi con altri Fondi interni alla Compagnia, allo scopo di perseguire gli interessi dei Contraenti, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie. In tali casi la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e le fusioni tra Fondi 3 mesi prima della data prevista per la modifica.

ART. 5 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

ART. 6 - IL PREMIO E SUO VERSAMENTO

Piano dei versamenti

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

- 1) *la durata del piano*: il contratto prevede durate del piano fisse di 10, 15 o 20 anni. La durata del piano viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta; in ogni caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto;
- 2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano, salvo quanto previsto all'art. 9 - Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo;
- 3) *la ricorrenza del pagamento del premio periodico* successivo al primo, che potrà essere versato in più rate con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità:

Per il pagamento del primo premio periodico e di eventuali premi relativi a rate non corrisposte:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. mediante addebito da conto Xelion.

Per il pagamento dei premi periodici successivi al primo, previsti dal piano di versamenti:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. mediante addebito da conto Xelion.

In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico (RID).

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia riceve il bonifico.

Modalità di corresponsione dei premi

Con la sottoscrizione del piano il Contraente si impegna a versare un premio periodico annuo di importo minimo di Euro 3.000.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico stabilito.

La rateazione decorrerà dall'anno solare successivo a quello di decorrenza del contratto, come segue:

- *rateazioni trimestrali*: dal mese di marzo;
- *rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o dal mese di giugno;
- *rateazioni annuali*: dai mesi di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.

Il pagamento delle rate verrà effettuato con bonifico bancario mediante addebito sul conto Xelion del Contraente con valuta 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre a seconda del frazionamento scelto dal Contraente.

Inoltre il Contraente ha la facoltà di:

- sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite all'art. 8 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo.
- modificare l'importo e la ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo, come meglio specificato all'art. 9 - Modifica dell'importo e della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia tutte le eventuali sospensioni e modifiche, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure mediante raccomandata A.R., secondo la tempistica prevista agli artt. 8 e 9.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Al momento del perfezionamento del contratto il premio viene investito, al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio e al netto del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, nelle quote dei Fondi interni, secondo la scelta operata dal Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del primo premio periodico e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte, questi ultimi investiti al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio, coincide con il venerdì lavorativo della settimana in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da pagamento dei premi periodici successivi al primo, investiti al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio, coincide:

- *in caso di ricorrenza trimestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- *in caso di ricorrenza semestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre;
- *in caso di ricorrenza annuale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 del mese di marzo o giugno o settembre o dicembre.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto del caricamento per oneri di acquisto sul premio, e, nel caso del primo premio periodico annuo, al netto del primo caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di decorrenza del contratto;

- la durata del piano e l'importo del premio periodico;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- l'importo del Bonus che verrà eventualmente riconosciuto;
- il numero ed il valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi interni attribuite a fronte del pagamento del premio.

La frazione di premio relativa alla copertura caso morte prevista all'art. 2 - Capitale assicurato, è prelevata mensilmente dalla Compagnia dal numero delle quote possedute dal Contraente, unitamente al caricamento periodico di cui all'art. 14 - Costi.

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente la comunicazione relativa al prelievo effettuato.

ART. 8 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL VERSAMENTO DEI PREMI PERIODICI SUCCESSIVI AL PRIMO

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione la Compagnia non erogherà, per gli anni compresi nel periodo di sospensione, il Bonus annuale previsto all'art. 13 - Bonus.

In caso di premio frazionato, il Bonus annuale non verrà altresì erogato qualora il Contraente abbia sospeso il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto ad ogni Bonus annuale, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento - come definito all'art. 6 - Il premio e suo versamento - dell'anno solare di competenza di ogni Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

In caso di sospensione, la Compagnia continuerà altresì ad effettuare il prelievo del caricamento periodico per spese di distribuzione e del caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui all'art. 14 - Costi.

Nel solo caso in cui il numero delle quote dei Fondi interni possedute dal Contraente risulti pari a zero il contratto si risolve.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia la riattivazione del piano dei versamenti con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte del Contraente devono pervenire alla Compagnia mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che il Contraente vuole sospendere o riattivare.

ART. 9 - MODIFICA DELL'IMPORTO E DELLA RICORRENZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO ANNUO

In qualsiasi momento il Contraente può richiedere alla Compagnia di aumentare o diminuire l'importo del premio periodico annuo, fermo restando l'importo minimo previsto all'art. 6 - Il premio e suo versamento.

In caso di richiesta di diminuzione dell'importo del premio periodico annuo la Compagnia non erogherà, per gli anni successivi alla richiesta di modifica dell'importo, il Bonus annuale previsto all'art. 13 - Bonus.

In caso di richiesta di aumento dell'importo del premio periodico annuo, il valore del Bonus non subirà modifiche.

In caso di modifica dell'importo del premio periodico annuo previsto dal piano, la Compagnia continuerà altresì a prelevare, oltre al caricamento per oneri di acquisto sul premio, il caricamento periodico per spese di distribuzione ed il caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto. Tali costi sono dettagliatamente specificati all'art. 14 - Costi.

Nel solo caso in cui il numero delle quote dei Fondi interni possedute dal Contraente risulti pari a zero il contratto si risolve.

Inoltre, in qualsiasi momento, il Contraente può richiedere alla Compagnia di variare la ricorrenza di pagamento del premio periodico.

Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento

to scelta dal Contraente entreranno in vigore dall'anno solare successivo al ricevimento della richiesta scritta del Contraente effettuata, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure tramite raccomandata A.R., entro la fine dell'anno solare in corso. Il nuovo importo di premio e/o la nuova ricorrenza di pagamento così comunicati resteranno invariati sino ad una eventuale nuova richiesta da parte del Contraente.

ART. 10 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO PERIODICO

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto da parte del Contraente, secondo le modalità previste all'art. 16 - Diritto di riscatto.

In caso di mancato pagamento del premio la Compagnia non erogherà, per gli anni compresi nel periodo di mancato pagamento, il Bonus annuale previsto all'art. 13 - Bonus.

In caso di premio frazionato, il Bonus annuale non verrà altresì erogato qualora il Contraente abbia tralasciato il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto ad ogni Bonus annuale, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento - come definito all'art. 6 - Il premio e suo versamento - dell'anno solare di competenza di ogni Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

In caso di mancato pagamento del premio, la Compagnia continuerà altresì ad effettuare il prelievo del caricamento periodico per spese di distribuzione e del caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto, di cui all'art. 14 - Costi.

Nel solo caso in cui il numero delle quote dei Fondi interni possedute dal Contraente risulti pari a zero il contratto si risolve.

ART. 11 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 65.

ART. 12 - OPZIONE IN RENDITA PREVIDENZIALE IN CASO DI RISCATTO

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere:

- che la prestazione in forma di rendita sia vitalizia sulla testa dell'Assicurato;
- che la prestazione corrisposta in forma di rendita sia reversibile a favore delle persone designate dal Contraente;
- che la prestazione della rendita sia garantita per i primi 5 o 10 anni; se si verifica il decesso dell'Assicurato nel periodo di corrispondenza della rendita, che la stessa venga erogata alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

ART. 13 - BONUS

Xelion Aggressive Trading Time prevede il riconoscimento di un Bonus, in termini di numero di quote, pari al 4% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Tale Bonus verrà suddiviso in frazioni annuali corrispondenti al numero di anni di durata del piano, quale indicato al momento della sottoscrizione della Proposta.

Ogni frazione annuale di Bonus:

- verrà riconosciuta al termine di ogni anno di durata del piano del contratto, al primo giorno di riferimento - come definito all'art. 6 - Il premio e suo versamento - successivo al 31 dicembre;

- verrà corrisposta in termini di numero di quote del Fondo posseduto al momento del riconoscimento di ogni frazione di Bonus.

Il Bonus annuale verrà attribuito al valore delle quote del primo giorno di riferimento successivo al 31 dicembre di ogni anno.

In caso di riscatto totale da parte del Contraente o di decesso dell'Assicurato, le frazioni di Bonus successive al verificarsi dell'evento non verranno riconosciute.

14 - COSTI

Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per oneri di acquisto sul premio:
 - prelevato sul primo premio periodico annuo e pari al 4% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta;
 - prelevato e calcolato su tutti i premi successivi al primo a qualsiasi titolo versati e pari all'1,50% del premio stesso;
- un caricamento annuale per spese di gestione amministrativa del contratto pari ad Euro 15 annui. Tale caricamento viene prelevato la prima volta, al momento della sottoscrizione del contratto, dal primo premio periodico annuo. Per gli anni successivi a quello di decorrenza della polizza, tale caricamento viene prelevato il primo giorno di riferimento successivo al 30 giugno di ogni anno, direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- un caricamento periodico per spese di distribuzione pari al 2,50% su base annua del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Detti caricamenti vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite dal Contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche il costo relativo alla copertura caso morte prevista dalla presente polizza.

spese gravanti sui Fondi interni

Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti, come dettagliatamente specificato nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.

ART. 15 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

ART. 16 - DIRITTO DI RISCATTO

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto. A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al 100% del controvalore delle quote dei Fondi interni possedute al momento del riscatto.

Con il riscatto, la Compagnia procederà al disinvestimento delle quote dei Fondi interni il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di riferimento.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19.

ART. 17 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote dei Fondi interni, maggiorato del caricamento per oneri di acquisto sul premio prelevato sul primo premio periodico annuo di cui all'art. 14 - Costi.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Nel caso in cui sia stato stipulato il contratto Aggressive Trading unit linked - Serie III, il Contraente ha la facoltà di mantenere in vigore quest'ultimo contratto e recedere dal contratto Xelion Aggressive Trading Time.

ART. 18 - OPERAZIONI DI SWITCH

L'operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta, inviata con l'apposito modulo disponibile presso la Banca distributrice oppure con raccomandata A.R. del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Art. 19 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- *in caso di riscatto totale*
 - documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l'Assicurato coincida con il Contraente;
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del Contraente;
 - fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- *in caso di decesso dell'Assicurato:*
 - documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
 - dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
 - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
 - certificato di decesso dell'Assicurato;
 - nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
 - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei

Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 20 - PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 21 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate dal Contraente alla Compagnia per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei casi seguenti:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In questi ultimi casi di designazione irrevocabile del terzo Beneficiario, l'operazione di riscatto, di cessione, di pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

ART. 22- CESSIONE

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c.. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

ART. 23 - PEGNO

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

ART. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

ART. 26 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI DI XELION AGGRESSIVE TRADING TIME:

Aggressive Trading • Total Aggressive Trading

Art. 1 - ASPETTI GENERALI

Denominazione del Fondo

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nei Fondi interni denominati Aggressive Trading e Total Aggressive Trading. Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in quote mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

Tipologia dei Fondi

I Fondi si configurano come Fondi ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

Partecipanti al Fondo

Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Skandia Vita S.p.A. che preveda la sottoscrizione dei Fondi stessi. Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale dei Fondi interni redatto in ossequio alla circolare n. 474/D del 21/02/2002 e successive variazioni.

Destinazione dei versamenti

Il Contraente può allocare il premio, nei Fondi interni denominati Aggressive Trading, Total Aggressive Trading.

Crediti d'imposta

Il credito d'imposta maturato sui proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'investimento di diritto italiano, viene attribuito al Fondo nel momento della rilevazione dell'utile derivante dall'alienazione e, a fine anno, sull'eventuale plusvalenza da valutazione rilevata.

Retrocessioni

La Compagnia non riconosce al Fondo alcun ristorno finanziario di commissioni di gestione.

Art. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL FONDO

Aggressive Trading

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe da 0% fino ad un massimo del 50% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-

ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;

- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Total Aggressive Trading

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe da 0% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DEL FONDO

1. I Fondi interni, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, e composto da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali dei Fondi, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli al Contraente. Tali modifiche saranno trasmesse ai Contraenti nei termini previsti nel successivo art. 6 - Modifiche regolamentari.

2. Ai sensi del presente Regolamento, il livello di rischio viene determinato in base alla volatilità annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio molto basso	meno di 1%
rischio basso	da 1% a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio alto	da 8% a 15%
rischio alto	da 15% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente della gestione del Fondo.

6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

7. La Compagnia, e nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

8. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dall'Ufficio Italiano dei Cambi e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

Per la valorizzazione degli strumenti derivati quotati in mercati regolamentati si utilizza la valorizzazione di mercato del venerdì o l'ultimo prezzo disponibile. Per quanto concerne gli strumenti derivati non trattati in mercati regolamentati o trattati in mercati regolamentati ma non sufficientemente liquidi, la controparte si impegnerà alla determinazione del valore corrente degli stessi.

Art. 4 - REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento e della Circolare ISVAP n° 317 del 15/01/1998, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - SPESE DEI FONDI

Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:

- *oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè*
 - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
 - spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - spese di amministrazione e custodia titoli;
 - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
 - spese per bolli.

- *oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe*

Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR); percentuale minima dello 0,12% e massima del 2,50%;
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove i Fondi interni investono.

Art. 6 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali nonché la Nota Informativa presso la Banca distributrice.

Modifiche del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri Fondi all'interno delle possibilità offerte dalla Compagnia. Qualora la Compagnia non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.

Le modifiche regolamentari potranno anche intervenire per adeguare il contratto alla normativa primaria e secondaria. In tal caso la Compagnia, dopo aver dato notizia delle modifiche al Contraente, apporgerà le stesse in via automatica.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione dei Fondi interni Aggressive Trading, Total Aggressive Trading con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà messa in opera secondo le modalità esposte nella Nota Informativa.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DI CIASCUN FONDO

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività.

Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, quest'ultimo coincidente con il venerdì di ogni settimana.

Art. 8 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE


Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo o comunque sul sito web www.skandia.it.

Allegato alla Nota Informativa di Xelion Aggressive Trading Time
Parte integrante della Nota Informativa

Aggressive Trading


Rendimento annuo del Fondo



L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +2,6%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -2,0%


Volatilità annua di riferimento del Fondo



Volatilità media attesa: 15%
Profilo di rischio: Medio Alto
Orizzonte d'investimento: 5 anni

Total Aggressive Trading


Rendimento annuo del Fondo



L'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +3,8%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -0,9%

Volatilità annua di riferimento del Fondo



Volatilità media attesa: 15%
Profilo di rischio: Alto
Orizzonte d'investimento: 5 anni

Il presente Allegato alla Nota Informativa è stato redatto nell'aprile 2004

